

OSSERVAZIONI E NOTE AL CONTRATTO

Si richiama l'attenzione dell'architetto su aspetti dell'incarico che potrebbero essere fonte di ulteriori responsabilità.

Le note riguardano i seguenti articoli:

"ART. 4 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"

Fermo restando che fra le obbligazioni del professionista rientra quella di **ACCERTARE I CONFINI** dell'area interessata dalla progettazione, nel caso in cui ci sono particolari problematiche (che vanno esaminate e studiate caso per caso), si possono inserire nel contratto, le seguenti clausole:

"IN PARTICOLARE IL COMMITTENTE DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ CHE I CONFINI DELLA PROPRIETÀ NON SONO OGGETTO DI CONTESTAZIONE."

Oppure:

"IL COMMITTENTE ESONERA IL PROFESSIONISTA DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI DAL FONDO DEL VICINO, DERIVANTE DA ATTI E/O FATTI DI CUI IL COMMITTENTE NON HA INFORMATO IL PROFESSIONISTA, E DELLE CUI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI (RISARCIMENTO DEI DANNI, RIDUZIONE IN PRISTINO ECC.) È STATO COMPIUTAMENTE INFORMATO E DEI QUALI DICHIARA DI ASSUMERE SU DI SÉ OGNI RISCHIO".

"ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO"

In relazione ai rapporti con **EVENTUALI TERZI PROFESSIONISTI** (es. calcoli strutturali, indagini geologiche, voli aerei, misurazione confini ...) nominati dal committente o dall'architetto, si raccomanda di tenere ben distinti e separati gli incarichi, le attività e i pagamenti, nonché le rispettive responsabilità.

Ove, in casi specifici, si voglia inserire nel contratto, la possibilità per l'architetto di avvalersi di professionisti esterni al proprio studio, è necessario chiarire bene che l'architetto non assume la responsabilità degli eventuali professionisti esterni incaricati di singole attività o fasi, anche se egli stesso li ha nominati ed incaricati.

Nell'ipotesi in cui è l'architetto a nominare/incaricare i professionisti esterni, si ricorda che inevitabilmente assume una qualche responsabilità per il loro operato. In tal caso, si può inserire, ai fini fiscali, per evitare una doppia tassazione, la seguente clausola:

" L'incaricato potrà avvalersi di consulenti e collaboratori e di centri di servizio e/o di ricerca per l'espletamento dell'incarico conferito, accertando che non sussistano in capo a questi cause di incompatibilità, in relazione al lavoro da svolgere ed assumendosi ogni responsabilità al riguardo. Gli onorari e le competenze comunque dovute relative alle prestazioni di consulenti e collaboratori e di centri di servizio e/o di ricerca potranno essere liquidate dal committente previa autorizzazione e sottoscrizione delle specifiche fatture da parte del professionista incaricato. Gli onorari e le competenze professionali di consulenti e collaboratori e di centri di servizio e/o di ricerca di cui al presente articolo saranno computati in detrazione a quanto dovuto al professionista incaricato sui singoli acconti e devono quindi essere in essi compresi; in tal senso nulla sarà dovuto da parte del committente oltre a quanto previsto dal presente disciplinare."

"ART. 6 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO"

Ove l'incarico per particolari circostanze, presenti delle incognite temporali, si può inserire, per maggior tutela, la seguente clausola:

" In particolare, in considerazione della complessità ed articolazione dell'incarico e dei lavori, resta inteso che i termini ovunque indicati, hanno valore indicativo e non tassativo, e devono intendersi pertanto come previsione approssimativa."